



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 15 – 15 novembre 2016

INDICE:

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**
3. **Sezioni Unite.**
4. **Sezioni Semplici:**
 - A. **Diritto penale - parte generale.**
 - B. **Diritto penale – parte speciale.**
 - C. **Leggi speciali.**
 - D. **Diritto processuale.**
 - E. **Esecuzione penale e sorveglianza.**
 - F. **Misure di prevenzione.**
 - G. **Responsabilità da reato degli enti.**
5. **Novità editoriali.**
6. **Incontri di studio e convegni.**



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 15 – 15 novembre 2016

1. Novità legislative.

[Legge 29 ottobre 2016 n. 199 in G.U. n. 257 del 3.11.2016](#)

Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo (in vigore dal 3.11.2016).

2. Decisioni della Corte Costituzionale.

[C. Cost. Sentenza 5 21 settembre 2016 \(dep. 3 novembre 2016\) nr. 233 / 2016, Pres. Grossi Rel. Lattanzi](#)

Processo penale – Previsione di cui all'art. 309 comma 10 c.p.p. così come novellato dalla L. 47/2015 – Pretesa irragionevolezza della modifica normativa introdotta – Non fondatezza

La Corte, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 309, comma 10, del codice di procedura penale, “nella parte in cui prevede che l'ordinanza che dispone una misura coercitiva – diversa dalla custodia in carcere – che abbia perso efficacia non possa essere reiterata salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate”, sollevata in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Nola, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

[C. Cost. Sentenza 21 settembre 2016 \(dep. 10 novembre 2016\) nr. 236 / 2016, Pres. Grossi Rel. Zanon](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 15 – 15 novembre 2016

Reati e pene – Art. 567 comma II c.p. - Alterazione di stato – Stato civile di un neonato – Alterazione nella formazione di un atto di nascita – Illegittimità costituzionale parziale

La Corte, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 567, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede la pena edittale della reclusione da un minimo di cinque a un massimo di quindici anni, anziché la pena edittale della reclusione da un minimo di tre a un massimo di dieci anni.

Con la decisione in esame la Corte ha dichiarato l'illegittimità della norma di cui all'art. 567, comma secondo, c.p., evidenziando l'irragionevolezza del trattamento sanzionatorio ivi previsto – anche – alla luce del principio di finalità rieducativa della pena, parificando quindi il trattamento sanzionatorio delle due fattispecie nelle quali si articola l'unitario art. 567 c.p.

C. Cost. Ordinanza 21 settembre 2016 (dep. 10 novembre 2016) nr. 237, Pres. Grossi, Rel Lattanzi

Processo penale – Sospensione del procedimento con messa alla prova – Mancata previsione che il giudice, ai fini di ogni decisione di merito da assumere nel procedimento speciale di messa alla prova, proceda all'acquisizione degli atti delle indagini preliminari di cui già non disponga, restituendoli, nel caso di esito negativo della pronuncia sulla concessione o sull'esito della messa alla prova. Denunciata prescrizione dell'applicazione di sanzioni penali legalmente indeterminate. Provvedimenti giurisdizionali modificativi o integrativi del programma di trattamento – Previsione del consenso dell'imputato quale condizione di ammissibilità, di validità o di efficacia. Prescrizione della irrogazione ed esecuzione di sanzioni penali che conseguano ad un reato per cui non risulta pronunciata né di regola pronunciabile alcuna condanna definitiva o non definitiva – Manifesta inammissibilità

La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 464 quater comma 1 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 111, sesto comma, 25, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione; dell'art. 168 bis, secondo e terzo comma, del codice penale, in riferimento all'art. 25, secondo comma,



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 15 – 15 novembre 2016

Cost; dell'art. 464 quater, comma 4, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 97, 101 e 111, secondo comma, Cost, e degli artt. 464 quater e quinquies cod. proc. pen., in riferimento all'art. 27, secondo comma, Cost., sollevate dal tribunale ordinario di Grosseto, con le ordinanze in epigrafe.

Questione dichiarata manifestamente inammissibile a causa dell'omessa e / o insufficiente descrizione della fattispecie, "non emendabile mediante la lettura degli atti, impedita dal principio di autosufficienza dell'atto di remissione".

3. Sezioni Unite.

S.U. Sent. n. 46688 del 29 settembre 2016 (dep. 7 novembre 2016), Pres. Canzio, Rel. Vessichelli, imp. omissis, P.G. (concl. conf.).

Depenalizzazione - Abrogazione – Reato successivamente trasformato in illecito civile – Pronuncia del giudice dell'impugnazione – Il fatto non è più previsto dalla legge come reato – Statuizioni civili.

(Art. 2 c.p.; art. 538, 578 c.p.p.; D. Lgs. 15 gennaio 2016 n. 7 artt. 3, 4 e 12)

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, resolvendo un contrasto giurisprudenziale insorto tra le Sezioni semplici, hanno affermato il seguente principio di diritto:

- in caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile ai sensi del D. Lgs. 15 gennaio 2016 n. 7 il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

Nella stessa pronuncia le Sezioni Unite hanno affermato, altresì, che, in caso di sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca, con la stessa formula, il provvedimento lasciando ferme le disposizioni e i capi che concernono gli interessi civili.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 15 – 15 novembre 2016

Decisione la cui informazione provvisoria è stata pubblicata nella Newsletter n. 11, unitamente all'ordinanza n. 26092 emessa dalla Sez. II Pen. il 15 giugno 2016 (dep. 22 giugno 2016), Pres. Fiandanese, Est. Pardo, Imp. omissis

QUESTIONI PENDENTI

Sez. VI Pen, ud. 3 novembre 2016 (dep. 9 novembre 2016), Ord. di rimessione n. 47174, Pres. Carcano, Rel. Ricciarelli.

Erogazione di contributo da parte di ente pubblico – Art. 640 bis c.p. – Utilizzazione per altre finalità - Art. 316 bis c.p.

(Artt. 640 bis c.p., 316 bis c.p.).

Con la sopra indicata ordinanza di rimessione è stato devoluto alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione il seguente quesito:

se nel caso di erogazione da parte di ente pubblico di contributo o finanziamento, ottenuto fraudolentemente, il delitto di cui all'art. 640 bis c.p. concorra con quello di cui all'art. 316 bis c.p. ove il contributo finalizzato a favorire attività di interesse pubblico sia destinato almeno in parte ad altre finalità ovvero assorba tale ultimo delitto nel presupposto che esso realizzi uno stadio minore dell'offesa al medesimo bene protetto.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 15 – 15 novembre 2016

[Sez. II Pen, ud. 28 ottobre 2016 \(dep. 9 novembre 2016\), Ord. di rimessione n. 47015, Pres. Prestipino, Rel. Agostinacchio.](#)

Giudizio abbreviato non condizionato – Impugnazione del P.M. – Sentenza di assoluzione – Riforma della sentenza di primo grado – Rinnovazione istruttoria dibattimentale.

(Artt. 438, 443, 603 c.p.p.)

Con la sopra indicata ordinanza di rimessione è stato devoluto alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione il seguente quesito:

se, nel caso di impugnazione del P.M. contro una pronuncia di assoluzione emessa nell'ambito di un giudizio abbreviato non condizionato, ove questa sia basata sulla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive dal primo giudice ed il cui valore sia posto in discussione dall'organo dell'accusa impugnante, il giudice di appello debba porre in essere i poteri d'integrazione probatoria e procedere all'assunzione diretta dei dichiaranti per ritenere raggiunta la prova della colpevolezza dell'imputato, in riforma della sentenza appellata.

4. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. I, sent. 8 giugno 2016–9 novembre 2016, n. 47222, Pres. Vecchio, Rel. Minchella.](#)

Continuazione - Art. 81, comma secondo, c.p. - Nozione di continuazione - Indici esteriori.

La nozione di continuazione, delineata dall'art. 81, comma secondo, c.p., presuppone l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti nella mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee, non assimilabile ad una mera inclinazione a reiterare nel tempo



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 15 – 15 novembre 2016

violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità. La prova di detta congiunta previsione, poiché attiene all'inesplorabile interiorità psichica del soggetto, deve essere ricavata da indici esteriori significativi del dato progettuale sottostante alle condotte tenute, quali la tipologia dei reati, il bene giuridico offeso, le condotte poste a fondamento delle diverse condanne, le loro modalità di commissione, la causale delle violazioni, la loro omogeneità, la sistematicità, il contesto spaziale e il contenuto intervallo temporale, elementi che, se ricorrenti, incrementano la possibilità dell'accertamento dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso in proporzione logica corrispondente all'aumento delle circostanze indiziarie favorevoli.

Sez. II, sent. 18 ottobre-10 novembre 2016, n. 47589, Pres. Fiandanese, Rel. Pardo

Cause di non punibilità - In genere - Declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto - Presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità *ex art. 131bis* c.p. - Comportamento abituale - Elementi di valutazione - Indicazione - Fattispecie.

Ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 *bis* c.p., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame. Per la valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento alle condanne irrevocabili, agli illeciti sottoposti alla sua cognizione - nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui - ed anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili *ex art. 131bis* c.p. (In applicazione di tali criteri, la Corte ha ritenuto che nel caso in esame non fosse configurabile la causa di non punibilità indicata, avendo l'imputato evaso, con manovre repentine, il pagamento del Telepass in ben 18 distinte occasioni, così traendo in inganno la società autostradale e posto in essere una condotta reiterata rientrando nei parametri del reato continuato).



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 15 – 15 novembre 2016

[Sez. III, sentenza 8 settembre – 10 novembre 2016 n. 47264 – Pres. Carcano – Rel. Aceto](#)

Pena accessoria – Art. 77 c.p. – Determinazione - Reati unificati sotto il vincolo della continuazione

Ai fini dell'applicazione della pena accessoria in caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione occorre far riferimento alla misura della pena base stabilita per il reato più grave e non a quella complessiva risultante dall'aumento della continuazione.

B. Diritto penale - parte speciale.

[Sez. V sent. 20 settembre 2016 – 15 novembre 2016 n. 48246, Pres. Savani, Rel. Pezzullo](#)

Associazione a delinquere di stampo mafioso – Partecipazione – Requisiti

In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno “status” di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato “prende parte” al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni criminosi.

Inoltre, se è pur vero che ciascun atto di partecipazione è da solo sufficiente ad integrare il reato associativo e che la partecipazione dell'imputato al sodalizio criminosa può essere desunta anche dalla commissione di uno o di singoli episodi criminosi, tali condotte tuttavia, per le loro connotazioni, devono essere in grado di attestare, al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico della persona, funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale, tale da risultare compiute con l'immanente coscienza e volontà dell'autore di far parte dell'organizzazione.

[Sez. V sent. 14 luglio 2016 – 14 ottobre 2016 n. 48001, Pres. Lapalorcia, Rel. Zaza](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 15 – 15 novembre 2016

Associazioni con finalità di terrorismo internazionale – Natura reato – Elementi costitutivi

I delitti previsti dall'art. 270 bis c.p. devono esser considerati reati di pericolo presunto: per ravvisare la condotta associativa ivi richiamata, se pur non è richiesta la predisposizione di un programma di azioni terroristiche, è tuttavia necessaria la costituzione di una struttura organizzativa con un livello di effettività che renda possibile la realizzazione del programma criminoso

In tal senso, la norma codicistica lega la rilevanza penale dell'associazione non alla generica tensione della stessa verso la finalità terroristica o eversiva ma al proporsi il sodalizio la realizzazione di atti violenti qualificati da detta finalità. Costituiscono pertanto elementi necessari per l'esistenza del reato, in primo luogo, l'individuazione di atti terroristici posti come obiettivo dell'associazione (quanto meno nella loro tipologia); in secondo luogo, la capacità della struttura associativa di dare agli atti stessi effettiva realizzazione.

Sez. III, sentenza 13 settembre – 3 novembre 2016 n. 46159 – Pres. Rosi – Rel. Di Stasi

Maltrattamenti di animali – Art. 544 ter c.p. – Uccellazione – Art. 30 legge n. 157/1992 – Rapporto di specialità - Insussistenza

Tra il reato di uccellazione di cui all'art. 30 legge 157/1992 e quello di maltrattamento di animali previsto dall'art. 544 ter c.p. non sussiste rapporto di specialità in quanto le due disposizioni di legge non disciplinano la stessa materia, tutelando beni giuridici diversi, la fauna selvatica, quale patrimonio indisponibile dello Stato, nel caso della contravvenzione ed il sentimento per gli animali, nel caso del delitto; stante la diversità delle suddette fattispecie incriminatrici che non consente l'applicazione del principio di cui all'art. 15 c.p. si rende configurabile, quindi, il concorso tra reati; il rapporto di specialità è espressamente escluso anche dall'art. 19 ter disp. coord. c.p. secondo il quale il reato previsto dall'art. 544 ter c.p. e quelli delle altre disposizioni del titolo IX-bis, libro secondo, c.p. non si applicano ai casi



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 15 – 15 novembre 2016

previsti in materia di caccia ed alla ulteriori attività ivi menzionate, purchè siano svolte nel rispetto della normativa di settore.

Sez. II, sent. 23 settembre-10 novembre 2016, n. 47580, Pres. Cammino, Rel. Filippini

Reati contro il patrimonio - Truffa - In genere - Destinatario degli artifici e raggiri - Identità con la persona che subisce il danno patrimoniale - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

Il delitto di truffa è configurabile anche quando il soggetto passivo del raggiro è diverso dal soggetto passivo del danno ed in difetto di contatti diretti tra il truffatore e il truffato, sempre che sussista un nesso di causalità tra i raggiri o artifici posti in essere per indurre in errore il terzo, il profitto tratto dal truffatore ed il danno patrimoniale patito dal truffato. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra i raggiri o artifici (utilizzo della fotocopia con firma fraudolentemente carpita) posti in essere per indurre in errore il terzo (il funzionario di banca), il profitto tratto dal truffatore ed il danno patrimoniale patito dalla persona offesa truffata).

C. Leggi speciali.

Sez. II, sent. 29 settembre-3 novembre 2016, n. 46395, Pres. Gallo, Rel. Tutinelli

Armi - Detenzione abusiva - Concorso di persone nel reato - Configurabilità - Condizioni.

Ai fini della configurabilità del concorso in detenzione o porto illegale di armi, è necessario che ciascuno dei compartecipi abbia la disponibilità materiale di esse e si trovi pertanto in una situazione di fatto, tale per cui possa comunque, in qualsiasi momento, disporne. Nondimeno, tale disponibilità può essere integrata anche dal fatto che sia stato messo a disposizione un deposito o che vi sia un soggetto che si presti a svolgere la funzione di depositario dell'arma, che rimane a disposizione di altri soggetti



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 15 – 15 novembre 2016

che, ove intendano avvalersene, dovranno richiederla. (In motivazione, la Corte ha osservato che la condotta del depositario integra la fattispecie tipica della detenzione, mentre quella del depositante determina un contributo causale che potrà declinarsi nelle forme del rafforzamento della volontà del detentore effettivo ovvero nella materiale fornitura dell'arma stessa; in entrambi i casi, rimane rilevante penalmente la condotta del soggetto che si avvale di *terzi* per la materiale conservazione dell'arma che rimane a sua disposizione).

[Sez. V sent. 3 ottobre 2016 – 8 novembre 2016 n. 46692, Pres. Palla, Rel. Pistorelli](#)

Bancarotta fraudolenta – Distrazione – Prova

La prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni a seguito del loro mancato rinvenimento.

[Sez. V sent. 5 ottobre 2016 – 9 novembre 2016 n. 46958, Pres. Savani, Rel. Morelli](#)

Bancarotta fraudolenta documentale – Elemento oggettivo – Annotazioni contenute nel bilancio – Insussistenza – Elemento soggettivo - Dolo richiesto

Non si può parlare di bancarotta fraudolenta documentale con riferimento ad annotazioni mendaci contenute nel bilancio, trattandosi di condotta che rientra nell'ambito della diversa fattispecie di falso in bilancio.

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, per la configurazione dell'ipotesi di reato di falsificazione delle scritture contabili prevista dall'articolo 216, primo comma n. 2 prima parte, l. fall. è necessario il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.

[Sez. V sent. 4 ottobre 2016 – 11 novembre 2016 n. 47683, Pres. Lapalorcia, Rel. Pistorelli](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 15 – 15 novembre 2016

Bancarotta fraudolenta documentale – Oggetto – Omissione nei bilanci – Qualificazione giuridica

Eventuali omissioni nei bilanci, sussistendone i presupposti, possono eventualmente integrare la fattispecie di bancarotta impropria da reato societario ma non quella di bancarotta fraudolenta documentale, che concerne la tenuta e conservazione dei libri e delle scritture contabili (nella cui nozione non rientra il bilancio), reato con il quale il primo può eventualmente concorrere.

[Sez. IV, sent. 18 ottobre 2016 – 17 novembre 2016, n. 48809, Pres. Bianchi, Rel. Cappello](#)

Circolazione stradale – nel reato di cui all'art. 189, comma 7 C.d.S. – reato di cui all'art. 189, comma 6 C.d.S. – differenze

Ai fini della distinzione della fattispecie di cui all'art. 189, comma 6 C.d.S. con quella prevista dal comma 7 della stessa norma incriminatrice, il reato di mancata prestazione dell'assistenza occorrente in caso di incidente, implica una condotta ulteriore e diversa rispetto a quella del reato di fuga, previsto dal comma sesto del predetto art. 189, non essendo sufficiente la consapevolezza che dall'incidente possano essere derivate conseguenze per le persone, occorrendo invece che un tale pericolo appaia essersi concretizzato, almeno sotto il profilo del dolo eventuale, in effettive lesioni dell'integrità fisica. Ciò poiché trattasi di ipotesi di reato del tutto autonome e indipendenti e con diversa oggettività giuridica, essendo la prima (comma 6) finalizzata a garantire l'identificazione dei soggetti coinvolti nell'investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda (comma 7) ad assicurare il necessario soccorso alle persone rimaste ferite.

[Sez. III, sentenza 9 febbraio – 3 novembre 2016 n. 46143 – Pres. Rosi – Rel. Gentili](#)

Codice della Strada – Art. 186 CdS – Sospensione della patente di guida – Computo della pena accessoria - Presupposti



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 15 – 15 novembre 2016

Nel caso di applicazione della pena accessoria della sospensione della patente di guida in relazione ad una pluralità di reati, devono essere cumulati i vari periodi previsti per ciascun reato con conseguente applicazione della sanzione in maniera autonoma e per l'intero, così da determinare, poi, definitivamente, la durata della sospensione della patente di guida.

Da ciò ne deriva che, in caso si riforma della sentenza, il Giudice dell'impugnazione non si deve limitare ad eliminare la sola pena principale inflitta per il reato escluso ma deve ridurre congruamente anche la entità della pena accessoria ad esso relativa essendo venuto meno il titolo giuridico non per la sola sanzione principale ma anche per la porzione di quella accessoria riferita alla contestazione per quale è intervenuta la riforma.

Sez. II, sent. 19 ottobre-10 novembre 2016, n. 47595, Pres. Gallo, Rel. Recchione

Diritti di autore sulle opere dell'ingegno (proprietà intellettuale) - Fattispecie prevista dall'art. 171^{ter}, comma secondo, lett. a), legge n. 633 del 1941 - Riferibilità della tutela penale alle ipotesi contemplate dall'art. 171 ^{ter}, comma primo, lett. c) e lett. d), della legge cit. - Conseguenze.

La norma incriminatrice di cui all'art. 171^{ter}, comma secondo, lett. a), L. 22 aprile 1941, n. 633 (che punisce chiunque riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi) si riferisce sia alle condotte previste dall'art. 171, comma primo, lett. c) che a quelle contemplate dalla lett. d) della legge citata, atteso il richiamo espresso alle "copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi". Ciò posto, deve ritenersi che la sentenza della Corte di Giustizia Schwibbert trovi applicazione soltanto se la violazione si riferisca alla mancanza del contrassegno SIAE; diversamente, quando la violazione è riferibile



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 15 – 15 novembre 2016

all'abusiva riproduzione o duplicazione di opere tutelate dal diritto d'autore, detta sentenza non può trovare applicazione.

Sez. IV, sent. 11 ottobre 2016 – 17 novembre 2016, n. 48792, Pres. Blaiotta, Rel. Piccialli

Infortuni sul lavoro – mediante l'utilizzo di macchinari - responsabilità del costruttore del macchinario – posizione di garanzia – sussistenza – fonte dell'obbligo di impedimento – art. 23, co. 1, d. lgs. 81/08 – limite – manomissioni strutturali della macchina.

Il costruttore di una macchina risponde per gli eventi dannosi causalmente ricollegabili alla costruzione di una macchina che risulti priva dei necessari dispositivi o requisiti di sicurezza; obbligo su di lui incombente per il disposto dell'articolo 23, comma 1, d.lgs n. 81/08. L'unica eccezione è quella per cui l'utilizzatore risulti avere compiuto sulla macchina trasformazioni di natura ed entità tale da poter essere considerate causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (per esempio, nel caso di una totale trasformazione strutturale della macchina).

Sez. VI sent. 29 settembre 2016 – 9 novembre 2016 n. 47151, Pres. Citterio, Rel. De Amicis

Stupefacenti - DPR 309/90 – Detenzione al fine di spaccio – Attenuante speciale della collaborazione

La circostanza attenuante speciale della collaborazione prevista dall'art. 73 comma 7 del d.p.r. 309/1990 si fonda sul mero presupposto dell'obiettiva proficuità della collaborazione prestata dall'imputato e, se riconosciuta, la sua incidenza sul calcolo della pena non può essere ridimensionata in ragione di valutazioni inerenti alla gravità del fatto, ovvero alla capacità a delinquere dell'imputato o, ancora, alle ragioni che lo hanno determinato alla collaborazione ma va applicata in relazione alla concreta rilevanza dell'apporto collaborativo, ossia ai parametri della concretezza, dell'utilità e della proficuità del contributo dal medesimo offerto.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 15 – 15 novembre 2016

[Sez. VI sent. 28 settembre 2016 – 14 novembre 2016 n. 48009, Pres. Ippolito, Rel. Bassi](#)

Stupefacenti - DPR 309/90 – Detenzione al fine di spaccio – Prova emergente solo da intercettazioni – Esigenza di espressa motivazione circa l'esclusione dell'ipotesi lieve ex art. 73/V comma

Sebbene la prova dell'attività di narcotraffico possa essere tratta dal contenuto delle intercettazioni anche in mancanza di sequestri di sostanza, in assenza – nei dialoghi intercettati – di riferimenti chiari e certi alla qualità ed alla quantità dello stupefacente, il decidente è tenuto ad esplicitare le ragioni per le quali, a suo giudizio, le modalità e le circostanze di fatto impediscano di inquadrare la fattispecie concreta nell'ipotesi cd. lieve.

[Sez. III, sentenza 28 settembre – 14 novembre 2016 n. 47978 – Pres. Fiale – Rel. Aceto](#)

Stupefacenti – Art. 80 DPR. 309/90 – Droghe cd. leggere – Sussistenza - Presupposti

A seguito dell'annullamento del D.M. 1 agosto 2006 il quantitativo minimo di principio attivo di sostanza stupefacente del tipo hashish al di sotto del quale non è ravvisabile la circostanza aggravante di cui all'art. 80 DPR. 309/90 deve essere necessariamente pari a 4.000 (e non 2000) volte il quantitativo di principio attivo che può essere detenuto in un giorno.

[Sez. IV, sent. 11 ottobre 2016 – 17 novembre 2016, n. 48789, Pres. Blaiotta, Rel. Piccialli](#)

Stupefacenti – art. 73 D.P.R. 309/1990 – fattispecie di acquisto – elementi costitutivi – accordo su quantità e qualità dello stupefacente – necessità e sufficienza – successiva *traditio* - irrilevanza

Per ritenere consumato il reato di acquisto di sostanza stupefacente è necessario, l'accordo sulla quantità e qualità della sostanza e sul prezzo da pagare tra acquirente e venditore, senza che siano richieste la *traditio* della droga e la corresponsione del prezzo: sufficiente, perché con la *traditio* la condotta ravvisabile sarebbe semmai quella di detenzione, costruita dall'articolo 73 del d.p.r. 9 ottobre



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 15 – 15 novembre 2016

1990 n. 309, come onnicomprensiva e residuale; necessario, perché, in difetto di un accordo nei termini suindicati, potrebbe semmai discutersi dell'applicabilità della fattispecie tentata dell'acquisto.

Sez. IV, sent. 19 ottobre 2016 – 17 novembre 2016, n. 48817, Pres. Blaiotta, Rel. Gianniti

Stupefacenti – Art. 73, comma 5 D.P.R. 309/90 - riconoscibilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. – esclusione – ragioni – coincidenza dei presupposti – ingiustificata duplicazione dei benefici sanzionatori

I presupposti dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. nei delitti comunque determinati da motivi di lucro sono due e debbono concorrere: l'avere agito per conseguire, o l'avere comunque conseguito, un lucro di speciale tenuità e l'essere poi l'evento, dannoso o pericoloso, di speciale tenuità. Tale attenuante può, pertanto, essere concessa solo in una situazione caratterizzata dalla "minima offensività" del fatto, sotto il profilo del profitto derivatone per l'agente e del danno dal medesimo provocato, situazione all'evidenza coincidente con i presupposti fattuali che condizionano l'applicabilità dell'ipotesi del fatto di "lieve entità" prevista dal comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 309/90. Ne consegue che il riconoscimento dell'attenuante comune in esame porterebbe ad una ingiustificata duplicazione di benefici sanzionatori.

D. Diritto processuale.

Sez. I, sent. 5 Ottobre 2016 – 11 Novembre 2016, n. 47931, Pres. Vecchio, Rel. Cairo.

Art. 276 comma 1-ter c.p.p.- Art 5, legge 16 aprile 2015, n. 47 - Fatto di lieve entità -Valutazione discrezionale del giudice - Obbligatorietà dell'interrogatorio di garanzia - Esclusione.

A seguito della modifica introdotta all'art. 276 comma 1-ter c.p.p., per effetto dell'art 5 legge 16 aprile 2015, n. 47 che ha previsto la revoca della misura degli arresti domiciliari e l'applicazione della custodia



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 15 – 15 novembre 2016

in carcere in caso di trasgressione del divieto di allontanarsi dall'abitazione, salvo che il fatto risulti di lieve entità, non risulta necessario il preventivo espletamento dell'interrogatorio di garanzia, in quanto, da un lato lo stesso non è previsto nei casi di cui al primo comma dell'art 276 c.p.p. che, a seguito della riforma, devono considerarsi *de iure condito* sostanzialmente equiparati all'ipotesi di cui al comma 1-ter sotto il profilo dell'ambito valutativo giurisdizionale, e dall'altro l'ordinamento prevede specificamente i casi in cui è previsto obbligatoriamente l'interrogatorio di garanzia, nella fase esecutiva del controllo cautelare, ai sensi dell'art. 299 comma 3 ter c.p.p., e nelle ipotesi di emissione di una nuova misura per perenzione di quella precedentemente applicata *ex art.* 302 c.p.p. (Cfr. S.U., n. 4932 del 4 febbraio 2009 e Corte Cost. Ordinanza 6 marzo 2002 n. 40).

[Sez. I, sent. 27 ottobre 2016– 14 novembre 2016, n. 48056, Pres. Di Tomassi, Rel. Cetonze.](#)

Art 304 c.p.p. - Ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare - Immediata appellabilità- Illegittimità provvedimento sospensivo- Preclusione endoprocessuale.

In ragione della previsione dell'art. 304, comma primo e quarto, c.p.p., che consente l'immediata appellabilità dell'ordinanza di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, l'omessa presentazione da parte dell'interessato dell'atto di appello nel termine perentorio stabilito dall'art. 310 comma secondo, c.p.p., comporta, in virtù del fenomeno della preclusione endoprocessuale, l'inaammissibilità della successiva e tardiva richiesta di declaratoria di estinzione della misura e di scarcerazione per sopravvenuta scadenza dei termini cautelari di fase, motivata in base all'assunto dell'illegittimità dell'originario provvedimento sospensivo, indipendentemente dalla fondatezza di tale rilievo.

[Sez. V sent. 11 ottobre 2016 – 10 novembre 2016 n. 47559, Pres. Palla, Rel. Settembre](#)

Elezione di domicilio – Elezione effettuata presso il difensore di ufficio prima che sia stato comunicato il relativo nominativo – Irritualità -Conseguenze



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 15 – 15 novembre 2016

È da considerare invalida l'elezione di domicilio qualora l'atto di elezione presso il difensore di turno non contenga l'indicazione del professionista, non ancora noto nelle more della comunicazione dell'apposito ufficio centralizzato del consiglio dell'ordine forense, con conseguente nullità delle notificazioni successivamente eseguite, salvo che il nominativo del professionista sia stato comunque comunicato all'interessato dall'Autorità procedente.

È interessante notare come la Suprema Corte, prima ancora di richiamare il principio sopra ricordato (applicato poi al caso concretamente sottoposto alla sua attenzione), nel ribadire comunque l'irritualità dell'elezione di domicilio effettuata presso un difensore di ufficio non ancora noto, aveva tuttavia ritenuto corretta la procedura di notificazione seguita ai sensi dell'art. 161 comma quarto c.p.p., posto che "detta inidoneità dell'atto doveva essere imputata all'imputato che aveva malamente esercitato la facoltà, concessagli dalla legge, di scegliere un domicilio"

Sez. II, sent. 21 settembre-3 novembre 2016, n. 46378, Pres. Prestipino, Rel. Pardo

Competenza - In genere - Reati di cui al comma terzo-bis dell'art. 51 c.p.p. - Competenza per territorio - Connessione con altri reati - "Vis attrattiva" - Reati connessi più gravi - Ininfluenza - Fattispecie.

Il comma terzo-bis dell'art. 51 c.p.p. istituisce per i reati in esso elencati una deroga agli ordinari criteri di determinazione della competenza per territorio, di carattere assoluto, con prevalenza della attribuzione al giudice del capoluogo distrettuale su qualunque altra regola di individuazione della competenza. Ne consegue, in deroga al principio fissato nel comma primo dell'art. 16 c.p.p., che il procedimento concernente un reato compreso nell'elencazione della norma esercita una "vis attrattiva" rispetto ai procedimenti connessi che riguardino reati estranei a detta previsione, anche quando questi ultimi siano più gravi del primo (*Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione della competenza sulla base del principio suesposto, per essere stata contestata al ricorrente, per più fatti, l'aggravante di cui all'art. 7 D.L.152/91*).



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 15 – 15 novembre 2016

[Sez. III, sentenza 27 settembre – 9 novembre 2016 n. 46919 – Pres. Carcano – Rel. Gai](#)

Decreto di citazione a giudizio - Art. 552 c.p.p. – Genericità e/o indeterminatezza del capo di imputazione - Dichiarazione di nullità del decreto di citazione a giudizio – Effetti

In caso di genericità o indeterminatezza del fatto descritto nel capo di imputazione, il Giudice del dibattimento deve dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio, ai sensi dell'art. 429 c. 2 c.p.p. o del decreto di citazione a giudizio, ex art. 552 c. 2 c.p.p., senza alcuna previa sollecitazione rivolta al P.M. ad integrare o precisare la contestazione, non essendo estensibile, alla fase dibattimentale, il meccanismo correttivo che consente al Giudice dell'udienza preliminare di sollecitare il P.M. alle opportune precisazioni e integrazioni, indicandogli, con ordinanza interlocutoria, gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche alla base del rilevato difetto dell'imputazione.

[Sez. II, sent. 16 settembre-3 novembre 2016, n. 46375, Pres. Diotallevi, Rel. Verga](#)

Difesa e difensori - Nomina - Nomina del difensore di fiducia nel procedimento incidentale "de libertate" - Validità della nomina - Efficacia della nomina anche nel procedimento principale - Esclusione.

La nomina del difensore di fiducia fatta dall'indagato per il solo procedimento incidentale "de libertate" deve ritenersi del tutto valida, avendo come unica conseguenza quella di non spiegare effetti nel procedimento principale. (Nella specie, la Corte ha ritenuto fondato il ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame, che aveva dichiarato l'inammissibilità della richiesta di riesame proposta dal difensore del ricorrente ritenendolo non legittimato per mancato deposito della nomina anche nel procedimento principale).

[Sez. III, sentenza 13 settembre – 3 novembre 2016 n. 46159 – Pres. Rosi – Rel. Di Stasi](#)

Impugnazione – Art. 568 c. IV c.p.p. - Interesse - Effetti



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 15 – 15 novembre 2016

La sussistenza dell'interesse ad impugnare va valutata con riferimento non ad uno specifico risultato bensì all'ottenimento di un risultato più favorevole al proponente: tale interesse, quindi, deve essere concreto sicchè esso non si può riscontrare quando si risolve in una mera pretesa, teorica ed astratta, all'esattezza della decisione o, comunque, sia tale da non condurre ad alcuna modifica degli effetti del provvedimento.

(Nel caso di specie, sulla scorta del principio sopra enunciato, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'imputato che aveva denunciato il vizio di motivazione della sentenza della Corte di Appello che, da una parte aveva ritenuto esplicitamente insussistente l'ipotesi delittuosa e, viceversa, configurabile quella contravvenzionale e, dall'altra, nel dichiarare l'estinzione della contravvenzione, affermava che l'ipotesi delittuosa veniva assorbita da quella contravvenzionale).

Sez. VI sent. 28 settembre 2016 – 3 novembre 2016 n- 46240, Pres. Ippolito, Rel. Di Stefano

Impugnazioni – Parte civile – Interesse ad impugnare sentenza di proscioglimento per improcedibilità dell'azione - Carenza

La parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell'azione civilistica.

Sez. II, sent. 23 settembre-10 novembre 2016, n. 47611, Pres. Cammino, Rel. Filippini

Imputato - Dichiarazioni - Indizianti - Inutilizzabilità delle dichiarazioni autoindizianti - Utilizzabilità contro i terzi - Fattispecie.

Le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese, mentre sono pienamente utilizzabili contro i terzi *(In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto parzialmente fondato il motivo di ricorso laddove si*



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 15 – 15 novembre 2016

lamentava l'utilizzazione, da parte del Tribunale della Libertà, delle sommarie informazioni testimoniali acquisite dal soggetto poi divenuto indagato ad opera dei Carabinieri che avevano svolto le prime indagini la notte successiva al fatto).

Sez. VI sent. 28 settembre 2016 – 14 novembre 2016 n. 48009, Pres. Ippolito, Rel. Bassi

Intercettazioni – Decreti autorizzativi – Obbligo di motivare con riferimento alla prosecuzione delle indagini – Carenza di motivazione – Conseguenze – Inutilizzabilità

A norma degli artt. 15 Cost. e 267, comma 1, c.p.p., sull'autorità giudiziaria incombe, in maniera espressa e diretta, l'obbligo di dare necessariamente conto delle ragioni che giustificano l'intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini e, dunque, di esplicitare i motivi per i quali si ritenga indispensabile il monitoraggio di una specifica utenza telefonica, indicando il collegamento tra l'indagine in corso e la medesima.

L'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni captative derivante dall'inosservanza dell'obbligo di motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni integra un'inutilizzabilità del risultato delle intercettazioni avente carattere assoluto, perché derivante dalla violazione dei diritti fondamentali della persona tutelati dalla Costituzione.

Sez. VI sent. 3 novembre 2016 – 7 novembre 2016 n. 46686, Pres. Carcano, Rel. Ricciarelli

Mandato di arresto europeo – Rischio di trattamento inumano o degradante – Accertamenti autorità giudiziaria di esecuzione - Procedura

In tema di mandato di arresto europeo, secondo quanto ribadito dalla Corte di giustizia l'autorità giudiziaria dello stato membro di esecuzione deve valutare l'eventuale esistenza "di un rischio concreto" di trattamento inumano o degradante dei detenuti nello stato membro di emissione, basandosi su elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati sulle condizioni di detenzione vigenti nello Stato membro emittente e comprovanti la presenza di carenze sia sistemiche o comunque generalizzate, sia limitate ad alcuni gruppi di persone o a determinati centri di detenzione.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 15 – 15 novembre 2016

Una volta accertata la sussistenza di un rischio concreto di trattamento inumano o degradante, l'autorità giudiziaria di esecuzione deve svolgere un'indagine ulteriore e "mirata", volta a stabilire se l'interessato – nel caso specifico – sarà sottoposto a simile trattamento.

[Sez. VI sent. 4 novembre 2016 – 7 novembre 2016 n. 46687, Pres. Conti, Rel. Capozzi](#)

Mandato di arresto europeo – Richiesta di scontare la pena in Italia – Attività istruttoria della Corte di Appello

In tema di mandato di arresto europeo, qualora la persona richiesta sia cittadino di altro Paese membro dell'Unione Europea ed abbia chiesto di scontare la pena in Italia, allegando dati e circostanze specifiche e non pretestuose in ordine alla condizione dello stabile radicamento nel territorio, la Corte di Appello è tenuta a svolgere ogni opportuna verifica sull'operatività della causa ostativa alla consegna prevista dall'art. 18, comma primo, lett. r), della L. 22 aprile 2005, n. 69, non spettando tali valutazioni alla Corte di Cassazione, cui difettano poteri sostitutivi o di integrazione istruttoria.

[Sez. VI sent. 12 ottobre 2016 9 novembre 2016 n. 47187, Pres. Ippolito, Rel. Petruzzellis](#)

Misure cautelari – Sequestro – Compatibilità tra riesame e istanza di revoca

La persona interessata dal provvedimento di sequestro ha la possibilità di sollecitare la restituzione del bene alla medesima autorità che ne ha disposto l'apprensione e congiuntamente, ove i termini lo consentano, di impugnare il provvedimento dinanzi al competente Tribunale del riesame, senza che l'individuazione di una via di tutela precluda l'accesso all'altra, stante la diversa natura del giudizio richiesto che solo nel secondo caso si qualifica quale mezzo di impugnazione, caratterizzato dai limiti temporali per il suo esercizio, incompatibile solo con l'esperimento di analoghe tutele, mentre nel caso della richiesta di revoca questa tende alla sollecitazione di una decisione che non è propria di un organo terzo ma può intervenire di ufficio anche da parte della medesima autorità che l'ha emesso e risulta proponibile in qualsiasi fase delle indagini o del processo, cosicché dal suo esperimento non può



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 15 – 15 novembre 2016

desumersi l'acquiescenza che deriva dal mancato esercizio del diritto di impugnazione, che non si pone quale strumento di tutela dei diritti in via alternativa al primo.

[Sez. VI sent. 12 ottobre 2016 – 3 novembre 2016 n. 46278, Pres. Ippolito, Rel. Bassi](#)

Misure cautelari – Decreto di sequestro – Motivazione – Carenza – Eventuale integrazione del Giudice del Riesame

Anche per le cose che costituiscono corpo di reato, il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti. Qualora il Pubblico Ministero non abbia indicato, nel decreto di sequestro a fini di prova, le ragioni che, in funzione dell'accertamento dei fatti storici enunciati, siano idonee a giustificare in concreto l'applicazione della misura e abbia persistito nell'inerzia pure nel contraddittorio camerale, il giudice del riesame non è legittimato a disegnare, di propria iniziativa, il perimetro delle specifiche finalità del sequestro, così integrando il titolo cautelare mediante un'arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionale che, pur doverose da parte dell'organo dell'accusa, siano state da questo radicalmente e illegittimamente pretermesse

[Sez. V sent. 23 settembre 2016 – 9 novembre 2016 n. 46955, Pres. Savani, Rel. Lapalorcia](#)

Motivazione – Adesione alle ragioni della perizia - Obblighi motivazionali del Giudice

Il giudice può porre a fondamento del proprio convincimento, e persino trasfondere nella motivazione della sentenza, le osservazioni del perito o comunque ad esse fare riferimento: costituisce nondimeno *jus receptum* che, allorché il giudice ritiene di aderire agli accertamenti tecnici del perito, deve tuttavia motivare, per quanto non necessariamente in modo particolarmente diffuso, tale adesione anche per confutare la tesi contraria sostenuta dalle parti, dimostrando di aver comunque criticamente valutato le conclusioni del perito, senza ignorare le argomentazioni dei consulenti di parte.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 15 – 15 novembre 2016

[Sez. V sent. 4 ottobre 2016 – 11 novembre 2016 n. 47683, Pres. Lapalorcia, Rel. Pistorelli](#)

Ne bis in idem – Identità del fatto oggetto di imputazione - Requisiti

Ai fini della configurabilità della preclusione connessa al divieto di un secondo giudizio, è necessaria la corrispondenza tra il fatto storico – considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona – sul quale si è formato il giudicato e quello per cui si procede. Il principio del ne bis in idem impone una valutazione ancorata ai fatti e non alla qualificazione giuridica degli stessi, dal momento che quest'ultima è da ritenersi troppo restrittiva in vista della tutela dei diritti della persona.

[Sez. VI sent. 20 ottobre 2016 – 7 novembre 2016 n. 46680, Pres. Paoloni, Rel. Villoni](#)

Patteggiamento – Possibilità per il Giudice di integrare l'accordo raggiunto dalle parti

In sede di patteggiamento il giudice non può alterare il contenuto dell'accordo intervenuto tra le parti, subordinando il beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento di un obbligo rimasto estraneo alla pattuizione, prevedendo statuizioni in favore della parte civile (risarcimento del danno, pagamento di una provvisoria, rifusione delle spese di costituzione).

[Sez. V sent. 23 settembre 2016 – 9 novembre 2016 n. 46957, Pres. Savani, Rel. Lapalorcia](#)

Procedimento avanti il Giudice di Pace – Appello dell'imputato – Ammissibilità

In tema di giudizio davanti al giudice di pace, in virtù dell'interpretazione coordinata dell'art. 574 comma 4 c.p.p. e dell'art. 37 d. lgs. 274/2000, è ammissibile l'appello avverso la sentenza di condanna che contenga statuizioni civili, pur in assenza di uno specifico riferimento ad esse nell'atto di impugnazione, e sempre che le censure abbiano ad oggetto l'affermazione di responsabilità dell'imputato, poiché in tal caso gli effetti dell'impugnazione si estendono automaticamente a dette statuizioni.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 15 – 15 novembre 2016

Sul punto, si veda peraltro l'orientamento (minoritario) contrario, di cui è espressione da ultimo Cass. II 17 aprile 2015 n. 31190

Sez. V sent. 13 luglio 2016 – 2 novembre 2016 n. 45993, Pres. Lapalorcia, Rel. Pistorelli

Prove – Indizi di colpevolezza – Caratteristiche del processo inferenziale

La rilevanza probatoria degli indizi di colpevolezza (che si rivelano gravi, precisi e concordanti) è sempre subordinata alla certezza dei fatti in cui gli stessi si sostanziano. E' necessario invero che il compendio indiziario su cui si fonda la prova indiretta abbia innanzi tutto un contenuto certo. In secondo luogo, è da escludersi la validità di processi inferenziali che si alimentino di catene di presunzioni. Infatti il giudice, che ben può partire da un fatto noto per risalire ad uno ignoto, non può, in alcun caso, porre quest'ultimo come fonte di un'ulteriore presunzione sulla base della quale motivare una pronuncia di condanna, in quanto la doppia presunzione contrasta con la regola della certezza dell'indizio.

Sez. V sent. 3 ottobre 2016 – 8 novembre 2016 n. 46707, Pres. Palla, Rel. Pistorelli

Revisione – Ammissibilità della richiesta avverso sentenza di proscioglimento non pienamente liberatoria

E' ammissibile la richiesta di revisione proposta ai sensi dell'art. 630 comma 1 lett. c) c.p.p. avverso la sentenza del giudice dell'appello che abbia proscioltto l'imputato per intervenuta prescrizione del reato, confermando contestualmente la condanna dello stesso al risarcimento del danno nei confronti della parte civile.

Decisione con la quale la Suprema Corte si pone in consapevole contrasto con altro orientamento secondo il quale è inammissibile la richiesta di revisione della sentenza definitiva di proscioglimento anche quando non pienamente liberatoria, come nel caso in cui, rilevata l'estinzione del reato agli effetti penali, il giudice dell'impugnazione confermi le statuizioni civili adottate in prima cure (al riguardo, vedi da ultimo Cass. II 8864 del 23 febbraio 2016)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 15 – 15 novembre 2016

Sez. II, sent. 19 ottobre-10 novembre 2016, n. 47600, Pres. Gallo, Rel. Recchione

Sentenza - Correlazione tra accusa e sentenza - In genere - Violazione del principio - Differenza tra fatto ritenuto in sentenza e contestazione - Poteri del Giudice - Fattispecie.

Il principio di correlazione tra accusa e sentenza indicato dall'art. 521, comma 2, c.p.p. è funzionale alla salvaguardia del diritto di difesa dell'imputato; ne consegue che la violazione di tale principio è ravvisabile quando il fatto ritenuto nella decisione si trova, rispetto al fatto contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d'imputazione non contiene l'indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consente di ricavarli in via induttiva. Il giudice non ha alcun potere di accertare fatti strutturalmente "diversi" da quelli contestati; sicché in caso di emersione di elementi che strutturano l'imputazione differenti da quelli indicati, preso atto dell'eventuale inerzia del pubblico ministero nell'adeguamento delle imputazioni, deve limitarsi a disporre la regressione totale del procedimento (*Nella specie, la Corte ha ritenuto sussistente il difetto di correlazione tra accusa e sentenza, essendo stato condannato il ricorrente per un fatto diverso da quello descritto nel capo di imputazione, in quanto la truffa accertata dalla Corte territoriale – che confermava analogo illegittimo accertamento effettuato dal Tribunale – non era in danno "dello Stato" come contestato, ma piuttosto ai danni di una società privata). (Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla contestata truffa ai danni dello Stato perché il fatto non sussiste e dispone trasmettersi gli atti al pubblico ministero).*

Sez. III, sentenza 21 giugno – 10 novembre 2016 n. 47251 – Pres. Rosi – Rel. Di Stasi

Sentenza ex art. 129 c.p.p. – Impugnazione - Appello

Quando una sentenza, sia pure per una causa di improcedibilità dell'azione penale o di estinzione del reato, è pronunciata in pubblica udienza, dopo le formalità di verifica della costituzione delle parti, la sentenza stessa deve considerarsi come sentenza dibattimentale ed è, pertanto, soggetta all'appello a



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 15 – 15 novembre 2016

prescindere anche dal *nomen iuris* attribuitole. Da ciò ne deriva che l'eventuale impugnazione proposta nelle forme del ricorso va convertito in appello.

[Sez. III, sentenza 20 settembre – 9 novembre 2016 n. 46913 – Pres. Rosi – Rel. Andreazza](#)

Sentenza di non luogo a procedere - Art. 425 c.p.p. Sentenza dichiarativa di estinzione del reato - Impugnazione – Art. 428 c.p.p. - Sussistenza

Il ricorso per cassazione contro la sentenza di proscioglimento in udienza preliminare è inibito all'imputato solo quando l'assoluzione sia stata disposta per non avere egli commesso il fatto o perché il fatto stesso non sussiste, analogamente all'appello contro la sentenza rese all'esito del dibattimento, mentre la sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione resa in udienza preliminare è sempre impugnabile anche quando l'imputato non abbia rinunciato alla prescrizione, ben potendo il ricorrente sollecitare, allo stato degli atti, una decisione liberatoria con formula più favorevole ai sensi dell'art. 129 c. 2 c.p.p. da ciò ne deriva che il G.U.P. è tenuto ad esplicitare motivatamente le ragioni che lo hanno condotto alla assunzione di una decisione in luogo di un'altra, in particolare laddove sia intervenuta una causa di estinzione del reato, dando atto delle ragioni di non evidenza della prova che non consentono di dare luogo al proscioglimento nel merito.

[Sez. IV, sent. 12 ottobre 2016 – 17 novembre 2016, n. 48797, Pres. Bianchi, Rel. Piccialli](#)

Sentenza di patteggiamento – motivazione circa l'assenza dei presupposti per l'applicazione della art. 129 c.p.p. – assolvimento in termini meramente enunciativi – legittimità – ragioni – valore di ammissione del fatto della richiesta di applicazione pena.

In tema di patteggiamento, la motivazione della sentenza in relazione alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. può anche essere meramente enunciativa, poichè la richiesta di applicazione della pena deve essere considerata come ammissione del fatto ed il giudice deve pronunciare sentenza di proscioglimento solo qualora dagli atti risultino elementi tali da imporre di



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 15 – 15 novembre 2016

superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega proprio alla formulazione della richiesta di applicazione della pena.

Sez. II, sent. 21 settembre-3 novembre 2016, n. 46388, Pres. Prestipino, Rel. Rago

Sequestro penale - Sequestro preventivo - Provvedimento adottato nei confronti del terzo - Legittimazione del terzo a richiedere il riesame o a proporre appello - Limiti - Fattispecie.

In tema di sequestro preventivo, quando il provvedimento sia stato adottato nei confronti di soggetti estranei al procedimento penale, con riferimento alle ipotesi di confisca obbligatoria previste dall'art. 12 *sexies* del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, conv. con modif. nella L. 7 agosto 1992 n. 356, i soggetti anzidetti sono legittimati a richiedere il riesame o a proporre appello limitatamente alla presunzione di interposizione di persona in base alla quale la misura cautelare è stata disposta, onde far valere la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di relazioni di «collegamento» con l'imputato, restando esclusa tale legittimazione in relazione a profili diversi del provvedimento di sequestro, sui quali le persone estranee al provvedimento non hanno titolo alcuno ad interloquire (*Nella specie, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso in quanto con esso erano stati fatti valere motivi del tutto eccentrici rispetto alla posizione di terza estranea vantata dalla ricorrente, la quale – in tale sua veste – avrebbe potuto dedurre solo censure volte a contrastare l'assunto accusatorio e cioè che i beni sequestrati erano di sua esclusiva proprietà e non del marito*).

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

Sez. I, sent. 27 ottobre 2016–11 novembre 2016, n. 47947, Pres. Di Tomassi, Rel. Cetonze.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 15 – 15 novembre 2016

Art. 164 c.p.- Beneficio della sospensione condizionale della pena-Cause ostative alla concessione documentalmente note- Revoca- Illegittimità.

Il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, c.p., in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione, acquisendo a tal fine, per la doverosa verifica a riguardo, il fascicolo del giudizio (Cfr. S.U. n. 37345 del 23 aprile 2015).

F. Misure di prevenzione.

G. Responsabilità da reato degli enti.

5. Novità editoriali

Camilla Berie D'Argentine (coordinatore volume) *MISURE PATRIMONIALI NEL SISTEMA PENALE: EFFETTIVITA' E GARANZIE* Giuffrè



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 15 – 15 novembre 2016

Antonio Fiorella, Silvia Massi: *OPPORTUNISMO DEL PRIVATO E MALAFFARE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE* Giappichelli

Alfredo Gaito (a cura di): *I PRINCIPI EUROPEI DEL DIRITTO PENALE* Dike Giuridica

Carlo Guarnieri, Gaetano Insolera, Lorenzo Zilletti: *ANATOMIA DEL POTERE GIUDIZIARIO. NUOVE CONCEZIONI, NUOVE SFIDE* Carocci

Armando Macrillò (a cura di): *IL NUOVO FALSO IN BILANCIO E I REATI SOCIETARI. Con gli orientamenti giurisprudenziali dopo la L. 27 maggio 2015 n. 69* Dike Giuridica

6. Incontri di studio e convegni.

Ciclo di incontri: ***L'ESECUZIONE NEI SUOI ASPETTI PRATICI – Le misure alternative al carcere per chi abusa di alcool e droga*** (Camera Penale Rodigina)

Rovigo, venerdì 18 novembre 2016 ore 15, Archivio di Stato di Rovigo via G. Sichirolo 9

Convegno: ***LO STATO DELL'ARTE A QUINDICI ANNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D. LGS 231/2001*** (Camera Penale Vicentina)

Vicenza, venerdì 18 novembre 2016 ore 15, Sala dei Fondatori, Centro Congressi Confartigianato, via E. Fermi 201



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 15 – 15 novembre 2016

Convegno: ***LA DEPENALIZZAZIONE PREVISTA DAI DECRETI LEGISLATIVI NN. 7 E 8 DEL 2016*** (Camera Penale di Trapani “Giuseppe Rubino”)

Trapani, venerdì 18 novembre 2016 ore 15.30, Palazzo di Giustizia- Aula “Giovanni Falcone”, via XXX Gennaio

Convegno: ***“DELLE PENE SENZA DELITTO” – Le misure di prevenzione nel sistema contemporaneo: dal bisogno di controllo all'imputazione del sospetto*** (Università degli Studi di Milano)

Milano, venerdì 18 novembre 2016 ore 9, Salone Pio XII - sabato 19 novembre ore 9, Aula 201 Università degli Studi di Milano

Convegno: ***LA LOTTA ALL'ABUSO E ALLO SFRUTTAMENTO SESSUALE DEI MINORI - L'attuazione della Convenzione di Lanzarote in Italia: esperienze applicative e problemi aperti*** (Camera Penale Ferrarese “Avv. Franco Romani”)

Ferrara, lunedì 21 novembre 2016 ore 14.30, Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza – Corso Ercole I d'Este 37

Convegno: ***I REATI NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE*** (Camera Penale di Milano Gian Domenico Pisapia)

Milano, martedì 22 novembre 2016 ore 14.30, Salone Valente

Ciclo di incontri: ***EUROPA E DIRITTO PENALE*** (Camera Penale Veronese)

Verona, martedì 22 novembre 2016 ore 15, Sala Convegni della Banca Popolare di Verona via San Cosimo 10



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 15 – 15 novembre 2016

Evento: ***GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE*** (Corte Suprema di Cassazione)

Roma, venerdì 25 novembre 2016 ore 9, Aula Magna Corte Suprema di Cassazione

Incontro di studio: ***ABUSO DI PUBBLICI POTERI E TUTELA DEI DIRITTI DEL CITTADINO*** (Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Camera Penale di Bologna “Franco Bricola”)

Bologna, venerdì 25 novembre 2016 ore 15, Aula Magna - Via Ugo Foscolo 7

Convegno: ***DIGITAL FORENSIC E CYBERCRIMES Risorse e rischi della rete*** (Camera Penale Macerata “O. Olivelli – D. Valori”)

Macerata, venerdì 25 novembre 2016 ore 15, Università di Macerata Polo Pantaleoni – Aula Blu via Peschiera Vecchia snc

Ciclo di incontri: ***L'ESECUZIONE NEI SUOI ASPETTI PRATICI – I diritti dei detenuti*** (Camera Penale Rodigina)

Rovigo, venerdì 25 novembre 2016 ore 15, Archivio di Stato di Rovigo via G. Sichirollo 9

Ciclo di incontri: ***IL FALSO MITO DELLA PROVA SCIENTIFICA “La scienza al servizio della prova – il ruolo dell’avvocato”*** (Camera Penale Veronese)

Verona, venerdì 25 novembre 2016 ore 15, Corte di Assise di Verona – via dello Zappatore

Ciclo di incontri: ***MAESTRI la lezione dei grandi avvocati penalisti. Incontro con ALBERTO PISANI*** (Camera Penale di Padova “Francesco de Castello”)

Padova, venerdì 25 novembre 2016 ore 15.30, Palazzo di Giustizia



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 15 – 15 novembre 2016

Incontro: ***QUALE COSTITUZIONE – Dibattito sul referendum costituzionale*** (Camera Penale di Milano Gian Domenico Pisapia)

Milano, martedì 29 novembre 2016 ore 18, Casa dei Diritti, via Edmondo De Amicis, 10

Convegno: ***IL NUOVO DIRITTO AMBIENTALE Problemi di teoria del reato e profili sanzionatori*** (Università degli Studi di Firenze)

Firenze, venerdì 2 dicembre 2016 ore 10, Polo Scienze sociali – via delle Pandette 35 Ed. D4 aula 1.02

Seminario: ***I NUOVI DELITTI AMBIENTALI, UN ANNO DOPO In particolare: i delitti colposi di danno e di pericolo (art. 452 quinquies cp); i rapporti con le sanzioni previste dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152*** (Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”)

Zelarino (VE) venerdì 2 dicembre 2016 ore 15, Centro Cardinal G. Urbani – via Visinoni 4/c

Seminario sul ricorso per cassazione in sede penale – II incontro: ***Analisi della sentenza e redazione di un ricorso. I casi di ricorso (art. 606 c.p.p.): l'eccesso di potere*** (Camera Penale di Milano Gian Domenico Pisapia)

Milano, lunedì 14 dicembre 2016 ore 16, Sede Ucpi, via Lentasio n. 7

Convegno: ***IL SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI TRA ESIGENZE DI CUSTODIA, TRATTAMENTO E SALUTE (l. 30 maggio 2014 n. 81)*** (Camera Penale di Milano Gian Domenico Pisapia – Università degli Studi di Milano)

Milano, mercoledì 14 dicembre 2016 ore 9, Università degli Studi – Sala Napoleonica, Palazzo Greppi – via Sant'Antonio 10